
RISPOSTE A *FREQUENTED ASKED QUESTIONS* SULLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEI CONFIDI ALL'ELENCO EX. ART. 112 TUB

Aggiornato al 6 novembre 2020

Le FAQ sono numerate secondo la sequenza temporale di pubblicazione e raggruppate per argomento. Cliccando sulla FAQ di interesse si viene indirizzati alla risposta corrispondente.

Cod. FAQ	Quesito
A. SOGGETTI TENUTI A ISCRIVERSI NELL'ELENCO	
24	<u>I fondi di garanzia interconsortili sono tenuti a iscriversi all'Elenco se possiedono i requisiti? Come possono valorizzare i campi relativi alla prestazione di servizi?</u>
25	<u>Si richiedono chiarimenti riguardo alla possibilità o all'eventuale obbligo di iscrizione per un confidi fondo di garanzia interconsortile regionale a cui aderiscono quattro soci e che per tale ragione non può rispettare il requisito secondo cui i soci stessi devono possedere una quota non superiore al 20% del capitale sociale, requisito indispensabile per poter presentare la domanda.</u>
B. TEMPI E MODALITA' DI INOLTRO DELL'ISTANZA	
1	<u>Tenuto conto dell'emergenza Covid-19 è possibile rinviare i termini per l'iscrizione dei confidi o prevedere una forma semplificata e provvisoria di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito TUB)?</u>
2	<u>Un confidi che non ha alcun dipendente può presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 112 TUB?</u>
3	<u>Tutti i documenti da inviare devono essere firmati digitalmente?</u>

C. CONTRIBUTI

- 4 [Quali sono le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il bonifico per l'iscrizione ? Quale causale va indicata nella disposizione di pagamento?](#)
- 5 [In quale momento andranno versati all'Organismo i contributi \(una tantum e forfettario annuale\) previsti dalla normativa?](#)
- 6 [Ai fini del calcolo del contributo che i confidi devono versare all'OCM, le garanzie da prendere in considerazione \(sull'importo del flusso dell'anno precedente\) sono al netto o al lordo dei rinnovi \(anche taciti\) sui fidi a breve deliberati a revoca?](#)
- 7 [Ai fini del calcolo del contributo che i confidi devono versare all'OCM, le garanzie da prendere in considerazione \(sull'importo del flusso dell'anno precedente\) sono al netto o al lordo delle garanzie rilasciate sui fondi pubblici?](#)

D. FUSIONE

- 8 [Come procedere nel caso in cui un confidi sia destinato a essere incorporato in un altro soggetto dopo il termine per la presentazione "in continuità" \(rispetto alla iscrizione ex art 155 comma 4, TUB ante-riforma e pertanto entro il 10.11.2020\) della istanza di iscrizione, ma prima della scadenza del periodo transitorio \(scadenza 10.2.2021\) oltre il quale i confidi non iscritti devono porsi in liquidazione?](#)

E. STATUTO DEI CONFIDI

- 9 [L'art. 3.1 della Procedura di iscrizione dei confidi stabilisce che "Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'Elenco presentano la relativa domanda \[...\] entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie dalle quali discende l'obbligo di iscrizione all'Elenco, se già costituite". Tale disposizione comporta siano apportate modifiche statutarie dai confidi 155. 4 T.U.B.?](#)

F. BILANCIO DI RIFERIMENTO

- 10 [I confidi iscritti nell'Elenco dovranno redigere il bilancio secondo quanto previsto dalle disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS" adottate da Banca d'Italia il 2 agosto 2016?](#)
- 11 [I confidi già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB ante-riforma che hanno continuato a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali hanno la facoltà di continuare a farlo anche dopo l'iscrizione nell'Elenco, come previsto dall'art. 4, comma 6-bis, del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38?](#)

12 [I confidi che redigono il bilancio in conformità ai principi IAS-IFRS possono fornire, in sede di istanza di iscrizione, l'Allegato 4B conforme allo schema di bilancio IAS/IFRS?](#)

13 [Sovente i confidi, nel redigere il bilancio secondo quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016, adottano modalità non pienamente conformi con il suddetto Provvedimento. Ciò premesso, ai fini dell'iscrizione è possibile fare riferimento alla voce 85 dello Stato Patrimoniale Passivo non prevista nello schema di bilancio? Inoltre come riportare, nell'allegato 4B alla istanza di iscrizione, i dati relativi alle tabelle della Nota Integrativa?](#)

G. REQUISITI DI ONORABILITÀ

14 [Tenuto conto che l'art. 112 del Tub prevede che: "i requisiti di onorabilità siano in capo a coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo", è necessario inserire i requisiti di onorabilità anche per i soci nello statuto dei confidi?](#)

H. PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL CONFIDI

15 [Come comportarsi in merito alla partecipazione detenuta da un confidi in una banca, considerato che al punto 6 della domanda di iscrizione relativa alle partecipazioni detenute dal confidi non è prevista un'opzione specifica per tale tipologia di partecipazioni?](#)

16 [Un confidi minore può detenere titoli obbligazionari e, se sì, con quali eventuali limitazioni?](#)

21 [Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. b\) del DM 2.4.2015, n. 53 in materia di attività connesse e strumentali, le partecipazioni in altre imprese detenute dal confidi anteriormente all'emanazione del suddetto decreto possono continuare a essere detenute oppure devono essere necessariamente dismesse?](#)

26 [Se il Confidi detiene una partecipazione che ammonta a meno del 10% del capitale sociale della società partecipata, deve comunque indicarla nella domanda di iscrizione? Per l'indicazione delle "partecipazioni" nei modelli di domanda di iscrizione \(punto 6\) e nell'allegato 4/b, vanno indicate solo quelle con più di 1/10 dei voti in assemblea o qualsiasi partecipazione?](#)

I. ORGANO DI CONTROLLO

17 [Come compilare i punti da 11 a 14 della domanda di iscrizione inerente alla composizione dell'organo di controllo, nel caso di confidi costituiti nella forma di consorzio, visto che questi non hanno l'obbligo di costituire un organo di controllo?](#)

28 [Con riferimento agli organi di controllo, nel caso di un Collegio dei Revisori non presente nella visura camerale non dobbiamo indicare i nominativi e non dobbiamo acquisire la dichiarazione sostitutiva?](#)

J. COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE/FONDO CONSORTILE

- 18 [Nel caso in cui al fondo consortile o al capitale sociale del confidi non partecipino Enti Pubblici e/o Enti Privati diversi da imprese o professionisti e/o grandi imprese, occorre comunque inviare l'Allegato 1 alla domanda che richiede di riportare l'elenco di tali soggetti partecipanti?](#)
- 22 [Il comma 52 della Legge quadro sui confidi consente ai confidi aventi forma cooperativa e già costituiti in data di entrata in vigore della Legge di non doversi adeguare al limite minimo della quota di partecipazione nei confidi medesimi, determinato ai sensi del comma 13 \(€ 250\). Nel caso in cui un confidi dovesse trasformarsi da società cooperativa a società consortile può continuare a non adeguare la quota minima del capitale sociale a € 250?](#)
- 23 [Una società finanziaria, operante nel microcredito e iscritta all'elenco ex art. 111 del TUB detiene dal 2002 una quota maggiore del 20% del capitale sociale di un confidi. Considerato che la società è un socio che non usufruisce delle attività sociali \(c.d. socio sovventore\), tale partecipazione superiore al 20% può essere mantenuta anche dopo l'iscrizione del confidi nell'elenco ex art. 112 del TUB?](#)
- 25 [Si richiedono chiarimenti riguardo alla possibilità o all'eventuale obbligo di iscrizione per un confidi fondo di garanzia interconsortile regionale a cui aderiscono quattro soci e che per tale ragione non può rispettare il requisito secondo cui i soci stessi devono possedere una quota non superiore al 20% del capitale sociale, requisito indispensabile per poter presentare la domanda.](#)
- 27 [Al punto 5 della domanda di iscrizione, il Confidi deve dichiarare se al fondo consortile:](#)
1) [non partecipano enti pubblici o enti privati diversi da quelli indicati alla precedente lettera 4\)](#)
2) [partecipano anche enti pubblici e/o privati diversi da imprese o professionisti e/o grandi imprese \(di cui all'allegato sub 1\) che hanno diritto, ai sensi dell'art. 13, commi 10, 11 e 54 del D.L. n. 269/2003, a conservare la propria partecipazione e ad indicare i propri rappresentanti agli organi elettivi con le modalità stabilite dallo statuto.](#)
[Se il Confidi associa delle mid cap come si deve comportare?](#)

K. ELENCO DEGLI ESPONENTI

- 19 [Nell'Allegato 2B relativo ai dati anagrafici degli esponenti soggetti alla verifica dei requisiti di onorabilità, come compilare i campi "Codice CUI" \(nella colonna I\) e "Paternità" \(colonna J\)?](#)

L. OPERATIVITA' DEI CONFIDI

- 20 [Premesso che l'art.13 del DL 269/2003 non sembra porre ai confidi limitazioni nell'operare con banche e altri soggetti operanti nel settore finanziario non nazionali e che già adesso le garanzie dei confidi - siano essi minori o maggiori - attraverso le cessioni di portafoglio assistono posizioni di imprese italiane vantate da banche e altri veicoli finanziari di tutto il mondo, si chiede se un confidi iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 112 del TUB possa garantire un finanziamento a favore di un'azienda italiana sua associata, erogato da una banca estera su un conto corrente aperto dall'azienda beneficiaria presso questa banca.](#)

[TORNA ALL'INDICE](#)

- 1) *Tenuto conto dell'emergenza Covid-19 è possibile rinviare i termini per l'iscrizione dei confidi o prevedere una forma semplificata e provvisoria di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito **TUB**)?*

Sul punto occorre premettere che (anche la durata) del regime transitorio durante il quale i confidi minori possono permanere nell'elenco ex art. 155 c.4 T.U.B. è materia disciplinata per legge dall'art. 10 del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141. Pertanto il Consiglio di Gestione dell'OCM non ha la facoltà di derogare a tale provvedimento.

Inoltre, va tenuto presente che l'istanza di iscrizione nell'elenco dei confidi di cui all'art. 112 del TUB (di seguito, anche l'**Elenco**) è una procedura molto semplificata, circoscritta a verificare, sul piano formale e sostanziale, la sussistenza dei requisiti già previsti dalla normativa vigente, che prevede l'inoltro - in formato elettronico - di documentazione già in possesso dei confidi, senza particolari aggravii di operatività.

La qual cosa attiene anche alla necessità –eventuale e circoscritta- di riclassificare alcune informazioni di bilancio (funzionali all'allegato 4B), assolutamente alla portata di intermediari finanziari che, considerata la loro attività tipica, dovrebbero detenere solide competenze nella lettura/classificazione/riclassificazione delle informazioni contabili e gestionali delle imprese.

- 2) *Un confidi che non ha alcun dipendente può presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 112 TUB?*

Ai fini della iscrizione all'Elenco, la normativa vigente non prevede nessun requisito in termini di dipendenti. Di conseguenza, anche un confidi senza dipendenti è tenuto a iscriversi nell'Elenco qualora intenda proseguire la propria operatività.

- 3) *Tutti i documenti da inviare devono essere firmati digitalmente?*

Non necessariamente; possono essere firmati anche manualmente e scansionati, allegando il documento di identità del firmatario, come previsto dalle disposizioni relative alla procedura di iscrizione e dalla modulistica. Ciò che certifica l'inoltro formale della pratica e l'identità del mittente è l'invio della posta certificata (PEC).

TORNA ALL'INDICE

4) *Quali sono le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il bonifico per l'iscrizione ? Quale causale va indicata nella disposizione di pagamento?*

Le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il bonifico per l'iscrizione sono indicate sul sito dell'Organismo.

Ad ogni buon conto, si indicano di seguito:

IBAN: IT 27 M 01030 03200 000006601753

intestato a OCM – Organismo Confidi Minori, Filiale MPS di Roma, via del Corso 232

La causale da inserire è la seguente: “Istanza iscrizione elenco art. 112 TUB – [nominativo del confidi]”.

5) *In quale momento andranno versati all'Organismo i contributi (una tantum e forfettario annuale) previsti dalla normativa?*

Per quanto riguarda il versamento del contributo istruttorio, l'art.13, comma 2, del Decreto 23 dicembre 2015, n. 228 stabilisce che “*all'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo*”. Pertanto il confidi deve presentare evidenza del versamento in concomitanza della presentazione della istanza di iscrizione nell'Elenco; infatti, il CRO del bonifico effettuato fa parte della complessiva documentazione da inviare nell'ambito dell'istanza. Per quanto riguarda i contributi annuali, in sede di prima applicazione, il contributo va versato entro i 30 giorni successivi all'iscrizione nell'Elenco, notificata a mezzo PEC. Per i contributi annuali successivi al primo, il Consiglio di Gestione pubblicherà la relativa tempistica insieme alla deliberazione concernente i criteri di determinazione del loro ammontare.

6) *Ai fini del calcolo del contributo che i confidi devono versare all'OCM, le garanzie da prendere in considerazione (sull'importo del flusso dell'anno precedente) sono al netto o al lordo dei rinnovi (anche taciti) sui fidi a breve deliberati a revoca?*

Si conferma che le garanzie da prendere in considerazione consistono nel flusso annuo comprensivo sia delle nuove garanzie sia dei rinnovi.

7) *Ai fini del calcolo del contributo che i confidi devono versare all'OCM, le garanzie da prendere in considerazione (sull'importo del flusso dell'anno precedente) sono al netto o al lordo delle garanzie rilasciate sui fondi pubblici?*

Il contributo annuale deve essere calcolato su tutto il flusso di garanzie annuo, tenendo conto anche delle garanzie rilasciate con fondi o per conto di terzi (tra i quali, vi sono gli enti pubblici). Pertanto rientrano tra gli importi da considerare anche quelli relativi alle operazioni a valere sul Fondo antiusura del Ministero dell'economia e delle finanze.

[TORNA ALL'INDICE](#)

- 8) *Come procedere nel caso in cui un confidi sia destinato a essere incorporato in un altro soggetto dopo il termine per la presentazione "in continuità" (rispetto alla iscrizione ex art 155 comma 4, TUB ante-riforma e pertanto entro il 10.11.2020) della istanza di iscrizione, ma prima della scadenza del periodo transitorio (scadenza 10.2.2021) oltre il quale i confidi non iscritti devono porsi in liquidazione?*

La normativa riguardante la fase transitoria è stabilita dall'art. 10 del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141. In particolare, dal combinato disposto dei commi 1, 4 lett. e), 5 e 6 si evince che i confidi che non effettuano l'istanza di iscrizione nell'Elenco possono continuare a operare per i tre mesi successivi alla data di scadenza dell'inoltro delle istanze. Dopo tale termine i confidi non possono più operare e devono deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale. Analogamente, nel caso di mancato accoglimento dell'istanza i confidi devono deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale.

Di conseguenza, nel caso in cui un confidi destinato a essere incorporato non dovesse inoltrare, entro il 10.11.2020, istanza di iscrizione nell'Elenco, potrebbe continuare a operare fino al termine del periodo transitorio. Se, al termine di tale periodo, il confidi risultasse ancora operativo dovrà deliberare la liquidazione o modificare il proprio oggetto sociale. Qualora invece il confidi presentasse istanza di iscrizione in data successiva al 10.11.2020, a decorrere dal 10.2.2021, nelle more dell'esito esso non potrebbe esercitare alcuna delle attività riservate ai confidi dall'art. 112 TUB.

- 9) *L'art. 3.1 della Procedura di iscrizione dei confidi stabilisce che "Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'Elenco presentano la relativa domanda [...] entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie dalle quali discende l'obbligo di iscrizione all'Elenco, se già costituite". Tale disposizione comporta siano apportate modifiche statutarie dai confidi 155. 4 T.U.B.?*

In linea generale, va tenuto presente che l'art. 10, comma 9, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 estende *ex lege* ai confidi ex art. 112 TUB la normativa previgente per i confidi iscritti nella sezione speciale di cui all'art. 155, comma 4, del TUB ante-riforma. Di conseguenza, per i confidi iscritti nella suddetta sezione speciale, gli Statuti devono essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge vigenti (in particolare, l'art. 13 della Legge 24.11.2003, n. 326).

Premesso quanto sopra, si fa presente che la previsione dell'art. 3.1 della procedura di iscrizione è tratta dall'art. 13, comma 1, del Decreto 23 dicembre 2015, n. 228 ai cui sensi "Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese."

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, qualora il confidi istante risulti già iscritto nella sezione speciale ex art. 155, comma 4, del TUB ante-riforma e ha uno Statuto già conforme a legge, che

[TORNA ALL'INDICE](#)

prevede lo svolgimento dell'attività di garanzia mutualistica, lo stesso non ha alcun obbligo di apportare modifiche statutarie in tal senso. È sua facoltà, eventualmente in occasione di altre modifiche statutarie, sostituire i riferimenti all'art. 155, comma 4, TUB ante-riforma con quelli all'art. 112, comma 1, del TUB.

10) I confidi iscritti nell'Elenco dovranno redigere il bilancio secondo quanto previsto dalle disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS" adottate da Banca d'Italia il 2 agosto 2016?

Le disposizioni della Banca d'Italia "Il bilancio degli intermediari non IFRS" del 2.8.2016 (di seguito, il Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016) stabiliscono, tra i Principi generali che "Gli intermediari non IFRS (di seguito "l'intermediario" o "gli intermediari") di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 (...) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto "decreto" e quelle contenute nel presente provvedimento".

Gli intermediari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18.8.2015, n. 136 sono gli operatori di microcredito e i confidi minori (definiti come "i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni").

Da tale norma discende che i confidi iscritti nell'Elenco sono tenuti a redigere il bilancio secondo quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

In particolare, i confidi iscritti nell'Elenco che ancora non redigono il bilancio secondo quanto stabilito dal citato Provvedimento, sono tenuti ad adeguarsi a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2020.

11) I confidi già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB ante-riforma che hanno continuato a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali hanno la facoltà di continuare a farlo anche dopo l'iscrizione nell'Elenco, come previsto dall'art. 4, comma 6-bis, del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38?

Ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, le società per le quali "successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali". Il successivo D.Lgs. 18.8.2015, n. 136 ha stabilito che i confidi iscritti nell'Elenco devono redigere il bilancio secondo quanto indicato nel medesimo Decreto legislativo, le cui norme attuative sono contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

Premesso quanto sopra, i confidi che hanno optato per la facoltà prevista dall'art. 4, comma 6 bis, del D.Lgs. 38/2005 possono continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Tuttavia, va tenuto conto dei poteri di vigilanza informativa, sanciti dall'art. 11 del Decreto del MEF 23.12.2015, n. 228, il quale prevede che *“per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti”*. Tali poteri sono finalizzati al perseguimento delle funzioni dell'Organismo, stabiliti dall'art. 9 del DM 228/2015, tra i quali rientra *“la verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco”*.

Pertanto, considerato il potere di vigilanza informativa dell'Organismo, rientra tra le facoltà di quest'ultimo stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni, comprese quelle di bilancio. Al fine di assicurare il contenimento dei costi di funzionamento dell'organismo -che gravano sul sistema dei confidi- e per assicurare l'omogeneità e la comparabilità dei bilanci dei confidi iscritti nell'Elenco, l'Organismo intende richiedere e utilizzare bilanci prodotti o riclassificati solo e soltanto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 136/2015 e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

Questo non attiene alla procedura di iscrizione per la quale non occorre allegare alcun bilancio di esercizio ma solo e soltanto le informazioni richieste nell'allegato 4B, sempre e comunque, in conformità (anche a seguito di riclassificazione) allo schema di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016 (sul punto si veda la FAQ successiva).

12) I confidi che redigono il bilancio in conformità ai principi LAS-IFRS possono fornire, in sede di istanza di iscrizione, l'Allegato 4B conforme allo schema di bilancio LAS/IFRS?

Considerato che, allo stato attuale, i Confidi iscritti nella sezione speciale prevista dall'art. 155, comma 4, TUB ante-riforma depositano i rispettivi bilanci con diversi formati, incluso quello delle società commerciali, considerata l'esigenza di acquisire informazioni complete e comparabili ai fini dell'iscrizione e delle successive attività di verifica e controllo, coerentemente con quanto indicato in merito al quesito che precede, è richiesto che tutti i confidi forniscano, in sede di istanza di iscrizione all'Elenco, l'Allegato 4B conformemente a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

13) Sovente i confidi, nel redigere il bilancio secondo quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016, adottano modalità non pienamente conformi con il suddetto Provvedimento. Ciò premesso, ai fini dell'iscrizione è possibile fare riferimento alla voce 85 dello Stato Patrimoniale Passivo non prevista nello schema di bilancio? Inoltre come riportare, nell'allegato 4B alla istanza di iscrizione, i dati relativi alle tabelle della Nota Integrativa?

Per quanto attiene alla voce 85 (Stato Patrimoniale passivo - Fondi finalizzati all'attività di garanzia), questa è esplicitamente stata considerata nell'Allegato 4B dell'istanza di iscrizione ai fini della quantificazione del Patrimonio Netto.

[TORNA ALL'INDICE](#)

In via generale, se e quando si ritenga di inserire nuove voci e definizioni agli schemi di bilancio, sarebbe auspicabile un aggiornamento del Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016. Tanto al fine di superare le incertezze circa l'ammissibilità e il contenuto delle nuove voci negli schemi di bilancio.

I dati relativi alle tabelle di cui alla nota integrativa andranno esposti, al pari di ogni altra informazione nell'Allegato 4B, in conformità a quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

14) *Tenuto conto che l'art. 112 del Tub prevede che: "i requisiti di onorabilità siano in capo a coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo", è necessario inserire i requisiti di onorabilità anche per i soci nello statuto dei confidi?*

In materia di requisiti di onorabilità dei soci, va preliminarmente evidenziato che l'art. 112, comma 2, del TUB rinvia all'art. 25, comma 2, lettera a), del TUB, il quale stabilisce che *"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità"*. Di per sé il comma 2, lettera a) non identifica direttamente i soggetti cui riferire tali requisiti. Tuttavia, dalla lettura dell'art. 25, comma 1, del TUB appare evidente che l'intero articolo 25 si riferisce ai *"titolari di partecipazioni indicate all'articolo 19"*, il quale prevede un'autorizzazione della Banca d'Italia alla acquisizione di partecipazioni in banche *"che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute"*.

Pur avendo presente che l'art. 19 si riferisce alle partecipazioni in banche, pare evidente (interpretando la norma in chiave logica, sistematica e teleologica) che il legislatore dell'art. 112, rinviando all'art. 25, comma 2, intendeva stabilire che i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale debbano sussistere solo dai partecipanti c.d. "qualificati", vale a dire coloro che possiedono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. Ne consegue che, nel caso dei confidi tenuti a iscriversi nell'Elenco, il tema dei requisiti di onorabilità si ponga solo per i partecipanti c.d. "qualificati", nel senso sopra indicato. Alla luce della sopra richiamata norma del TUB, direttamente applicabile, si ritiene non indispensabile un'esplicita previsione statutaria sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci.

15) *Come comportarsi in merito alla partecipazione detenuta da un confidi in una banca, considerato che al punto 6 della domanda di iscrizione relativa alle partecipazioni detenute dal confidi non è prevista un'opzione specifica per tale tipologia di partecipazioni?*

E' stata pubblicata sul sito web dell'Organismo una nuova versione del modulo della domanda di iscrizione che, al campo 6, consente di indicare se il confidi partecipa al capitale di una o più banche. I confidi minori di secondo livello indicano anche i confidi di primo livello partecipanti al capitale nella sezione "Enti privati".

[TORNA ALL'INDICE](#)

16) *Un confidi minore può detenere titoli obbligazionari e, se sì, con quali eventuali limitazioni?*

Non vi sono limitazioni agli investimenti dei confidi in titoli obbligazionari.

17) *Come compilare i punti da 11 a 14 della domanda di iscrizione inerente alla composizione dell'organo di controllo, nel caso di confidi costituiti nella forma di consorzio, visto che questi non hanno l'obbligo di costituire un organo di controllo?*

E' stata pubblicata sul sito web dell'Organismo una nuova versione del modulo della domanda di iscrizione che, al campo 11, consente di esplicitare le ragioni della eventuale mancata nomina dell'organo di controllo.

18) *Nel caso in cui al fondo consortile o al capitale sociale del confidi non partecipino Enti Pubblici e/o Enti Privati diversi da imprese o professionisti e/o grandi imprese, occorre comunque inviare l'Allegato 1 alla domanda che richiede di riportare l'elenco di tali soggetti partecipanti?*

Si fa presente che tutti gli allegati vanno inviati a corredo delle domande di iscrizione. Nel caso in cui un allegato non sia compilato perché non applicabile al confidi, lo stesso va inviato comunque allegato in bianco sbarrato e firmato dal legale rappresentante.

19) *Nell'Allegato 2B relativo ai dati anagrafici degli esponenti soggetti alla verifica dei requisiti di onorabilità, come compilare i campi "Codice CUI" (nella colonna I) e "Paternità" (colonna J)?*

La struttura dell'Allegato 2B ricalca quello previsto per l'interrogazione massiva del casellario giudiziario. Ciò che va inserito nelle colonne è indicato nel titolo delle colonne stesse. Il Codice CUI - Codice Unico di Identificazione è un campo opzionale riferito solo ai cittadini stranieri. Nel Campo Paternità va inserito il nome del padre dell'esponente aziendale.

20) *Premesso che l'art. 13 del DL 269/2003 non sembra porre ai confidi limitazioni nell'operare con banche e altri soggetti operanti nel settore finanziario non nazionali e che già adesso le garanzie dei confidi - siano essi minori o maggiori - attraverso le cessioni di portafoglio assistono posizioni di imprese italiane vantate da banche e altri veicoli finanziari di tutto il mondo, si chiede se un confidi iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 112 del TUB possa garantire un finanziamento a favore di un'azienda italiana sua associata, erogato da una banca estera su un conto corrente aperto dall'azienda beneficiaria presso questa banca.*

La Legge quadro sui confidi (art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) non prevede alcuna limitazione territoriale all'operatività dei confidi.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Il comma 8 della Legge quadro stabilisce che possono essere soci dei confidi *“le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti”*.

Ai sensi del successivo comma 9 *“Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie”*.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che un confidi possa garantire una propria impresa socia (rientrante nell’ambito delle definizioni di cui ai commi 8 e 9) al fine di far ottenere alla medesima un finanziamento bancario proveniente anche da una banca estera.

[TORNA ALL'INDICE](#)

AGGIORNAMENTO N.1 DEL 28 OTTOBRE 2020

21) *Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del DM 2.4.2015, n. 53 in materia di attività connesse e strumentali, le partecipazioni in altre imprese detenute dal confidi anteriormente all'emanazione del suddetto decreto possono continuare a essere detenute oppure devono essere necessariamente dismesse?*

L'art. 112, comma 1, del TUB stabilisce che *“I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111.”*

La *ratio* della norma in commento, evidentemente, è quella di stabilire il perimetro di azione dei confidi e vietare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento di attività diverse da quelle consentite. Recentemente la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (legge di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità) all'art. 13-ter ha integrato l'art. 112, comma 1, aggiungendo il seguente periodo: *“I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111”*, così sancendo la possibilità di una più stretta connessione tra i confidi e i soggetti di cui all'elenco 111 TUB, abilitati a svolgere attività di microcredito.

Il DM n. 53/2015 esplicita il concetto di servizi connessi o strumentali rispetto all'attività di garanzia. In particolare all'art. 5, comma 3, lett. b) indica che, nell'ambito dei servizi strumentali rispetto alla garanzia mutualistica, va considerata l'assunzione di *“partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali”*.

La norma regolamentare, di chiara natura interpretativa, intende significativamente ridurre il rischio di aggiramento del divieto di svolgere attività diverse da quelle consentite attraverso l'investimento in enti di diversa natura partecipati dal confidi. Considerato, tuttavia, che né la norma primaria né la norma secondaria dettano regole specifiche con riguardo al trattamento da riservare alle partecipazioni diverse da quelle menzionate nel DM n. 53/2015 assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare, si ritiene che non sussista un obbligo di dismissione.

22) *Il comma 52 della Legge quadro sui confidi consente ai confidi aventi forma cooperativa e già costituiti in data di entrata in vigore della Legge di non doversi adeguare al limite minimo della quota di partecipazione nei confidi medesimi, determinato ai sensi del comma 13 (€ 250). Nel caso in cui un confidi dovesse trasformarsi da società cooperativa a società consortile può continuare a non adeguare la quota minima del capitale sociale a € 250?*

[TORNA ALL'INDICE](#)

La norma in questione, il comma 52 della Legge quadro sui confidi (D.L. 30 settembre 2003, n. 269), prevedeva una deroga all'importo minimo della quota di partecipazione nei confidi (euro 250) per tutti i confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della Legge stessa per un periodo limitato di tempo (2 anni) e una deroga assoluta solo per i confidi aventi forma cooperativa.

Tale seconda disposizione rifletteva il *favor* del legislatore per le cooperative, cui sono riconosciuti vantaggi anche di altra natura (ad esempio fiscale).

Di conseguenza, tenuto conto del tenore letterale della norma e della manifesta intenzione del legislatore di favorire i soggetti costituiti in forma cooperativa, si ritiene che la trasformazione di un confidi da società cooperativa a società consortile faccia venir meno la possibilità di avvalersi della deroga di cui al comma 52.

23) *Una società finanziaria, operante nel microcredito e iscritta all'elenco ex art. 111 del TUB detiene dal 2002 una quota maggiore del 20% del capitale sociale di un confidi. Considerato che la società è un socio che non usufruisce delle attività sociali (c.d. socio sovventore), tale partecipazione superiore al 20% può essere mantenuta anche dopo l'iscrizione del confidi nell'elenco ex art. 112 del TUB?*

Sul punto rileva in particolare quanto stabilito dal comma 54 della Legge quadro sui confidi, il quale ha stabilito che *"i soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale"* ⁽¹⁾.

Pertanto, considerato che la società finanziaria partecipante ha acquisito la sua partecipazione prima dell'entrata in vigore della Legge quadro sui confidi e che tale società rientra nella definizione di ente privato, ai sensi del comma 10 della medesima Legge quadro, si ritiene che la partecipazioni di cui si tratta possa essere conservata da parte della società finanziaria, purché la medesima continui a non fruire dell'attività sociale.

⁽¹⁾ I soggetti di cui al comma 10 sono *"gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni"*, i quali non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9, ma possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; *"essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea"*.

[TORNA ALL'INDICE](#)

AGGIORNAMENTO N.2 DEL 6 NOVEMBRE 2020

24) *I fondi di garanzia interconsortili sono tenuti a iscriversi all'Elenco se possiedono i requisiti? Come possono valorizzare i campi relativi alla prestazione di servizi?*

Com'è noto la disciplina dei fondi di garanzia interconsortili è stata dettata, in prima battuta, dall'art. 13, commi 20 e ss. della cosiddetta *legge quadro sui confidi* (D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). Il comma 21 della *legge quadro* affida la gestione dei fondi di garanzia interconsortili a *società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero a società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*. Esplicita poi che, *in deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20* (associazioni nazionali di rappresentanza).

L'art. 1, comma 882 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007), stabilisce poi che i fondi di garanzia interconsortili *possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi*.

Le norme sopra richiamate pongono più di un problema interpretativo, amplificato dalla necessità di coordinarle, sia tra loro, sia con altre disposizioni dell'ordinamento. Per affrontare tali questioni interpretative è utile ricordare che la previsione dei fondi di garanzia interconsortili risale a un momento storico nel quale le imprese artigiane non accedevano al Fondo di garanzia per le PMI (legge 23 dicembre 1996, n. 662) e non erano vigenti le norme del secondo Accordo di Basilea che hanno completamente stravolto l'utilità delle diverse forme tecniche di garanzia (oggi un'operazione garantita da un confidi e controgarantita dal Fondo di garanzia delle PMI, nella prospettiva delle banche, sul piano della *ponderazione del rischio*, produce un beneficio, mentre una operazione riassicurata da un fondo interconsortile è *tamquam non esset*).

Inoltre, a quel tempo, non era ancora intervenuta la riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario, che ha innovato il sistema di vigilanza dei confidi. Recentemente l'art. 51 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha in qualche modo enfatizzato la "destinazione di servizio" delle risorse dei fondi interconsortili, prevedendo per i confidi la deducibilità degli importi corrisposti all'Organismo ex art. 112 bis TUB dall'obbligo di contribuzione ex art. 13, comma 22 della L. 326/2003.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Ai sensi del primo comma dell'articolo 112 del Testo Unico Bancario i soggetti tenuti all'iscrizione all'Elenco sono *i confidi, anche di secondo grado*. Quanto alla prassi si deve constatare che nell'Elenco ex art. 155, comma quarto, del Testo Unico Bancario, tenuto dalla Banca d'Italia, risulta(va)no iscritti alcuni gestori di fondi di garanzia interconsortili.

Su queste basi, ad avviso di questo Organismo:

- i confidi minori gestori di fondi interconsortili di garanzia che intendano svolgere l'attività di garanzia (controgaranzia e/o cogaranzia) dovranno necessariamente iscriversi all'Elenco ex art. 112.
- i gestori (non confidi) di fondi interconsortili utilizzati esclusivamente per la *riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi*, non siano iscrivibili all'Elenco ex art. 112.

25) *Si richiedono chiarimenti riguardo alla possibilità o all'eventuale obbligo di iscrizione per un confidi fondo di garanzia interconsortile regionale a cui aderiscono quattro soci e che per tale ragione non può rispettare il requisito secondo cui i soci stessi devono possedere una quota non superiore al 20% del capitale sociale, requisito indispensabile per poter presentare la domanda.*

L'art. 13, c. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003 dispone che *“la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro”*. Di conseguenza, se non è rispettata la soglia del 20% da parte di tutti i soci, il Legale rappresentante del confidi fondo di garanzia interconsortile non può attestare il rispetto del requisito previsto dalla normativa e, di conseguenza, il confidi non può ritenersi iscrivibile all'elenco 112.

26) *Se il Confidi detiene una partecipazione che ammonta a meno del 10% del capitale sociale della società partecipata, deve comunque indicarla nella domanda di iscrizione? Per l'indicazione delle "partecipazioni" nei modelli di domanda di iscrizione (punto 6) e nell'allegato 4/b, vanno indicate solo quelle con più di 1/10 dei voti in assemblea o qualsiasi partecipazione?*

Nella domanda di iscrizione e nell'allegato 4B vanno indicate tutte le partecipazioni detenute dal confidi, anche se inferiori al 10%.

27) *Al punto 5 della domanda di iscrizione, il Confidi deve dichiarare se al fondo consortile:*
a. *non partecipano enti pubblici o enti privati diversi da quelli indicati alla precedente lettera 4)*
b. *partecipano anche enti pubblici e/o privati diversi da imprese o professionisti e/o grandi imprese (di cui all'allegato sub 1) che hanno diritto, ai sensi dell'art. 13, commi 10, 11 e 54 del D.L. n. 269/2003, a conservare la propria partecipazione e ad indicare i propri rappresentanti agli organi elettivi con le modalità stabilite dallo statuto.*

Se il Confidi associa delle mid cap come si deve comportare?

[TORNA ALL'INDICE](#)

Le cosiddette “mid-cap” sono aziende che, potendo occupare fino a 499 addetti – secondo la normativa italiana – o fino a 3.000 addetti – secondo la definizione BEI -, non rientrano nei parametri di PMI così come definiti dal Regolamento UE 651/2014, dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea e dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005.

Le eventuali mid-cap associate ai confidi, rappresentando una sotto-categoria delle cosiddette “grandi imprese” (ovvero aziende con oltre 250 addetti) vanno, pertanto, elencate nell’Allegato 1 alla Domanda di iscrizione.

28) Con riferimento agli organi di controllo, nel caso di un Collegio dei Revisori non presente nella visura camerale non dobbiamo indicare i nominativi e non dobbiamo acquisire la dichiarazione sostitutiva?

Quando l'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo (monocratico ovvero collegio sindacale), gli amministratori hanno l'obbligo di inviare al Registro Imprese della Camera di commercio competente la domanda per l'iscrizione dei sindaci nel Registro stesso entro trenta giorni dalla nomina.

Ai fini della domanda di iscrizione, si richiede di indicare i nominativi del sindaco o dei sindaci, anche se la loro nomina non è stata ancora comunicata al Registro Imprese, e di acquisire la relativa dichiarazione sostitutiva. Nel caso del revisore legale o della società di revisione, non essendo questi organi di controllo, non è necessario indicarne i nomi né acquisirne la dichiarazione sostitutiva.